



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
SETTORE IMMIGRATI

Il Giudice di Pace di Bari, in persona del Dott.
Antonio PISTACCHIO, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nella causa n. **3765/2023**, ruolo procedimenti speciali,
avente ad oggetto "Impugnazione silenzio inadempimento
istanza revoca Espulsione", promossa

DA

, nato in _____ i _____ rappresentato e
difeso dall'Avv. Kristina Blushi, elettivamente
domiciliato Bari alla Via Prospero petroni, 15,

-Ricorrente-

CONTRO

PREFETTO PROVINCIA DI BARI

-Resistente-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a) **Rilevato che**, con ricorso depositato in cancelleria
il 02.05.2023, _____ si opponeva al Silenzio
avverso richiesta di revoca dell'espulsione
inoltrata al Prefetto della Provincia di Bari,
all'uopo esponendo:

- 1) Che il decreto di espulsione era illegittimo
nella parte in cui disponeva il divieto di
reingresso del ricorrente, prima che siano
decorsi tre anni dalla sua partenza, tanto in
contrasto con la direttiva rimpatri



n.2008/115/ce. Precisava che il **18 dicembre 2022** presentava al Prefetto della Provincia di Bari, con successive reiterazioni, istanza di revoca dell'espulsione ricevuta l'**08.11.2022** atteso che, il **9.11.2022** lasciava regolarmente il territorio italiano e tornava in Albania, come ordinato dalla Questura di Bari e provato dalla produzione documentale afferente carta d'imbarco della società navale Ventouris Ferries Rigel III che riporta il proprio nominativo.

Considerato che, veniva disposta, con decreto del 08.05.2023, la comparizione per il giorno 23.05.2023;

Rilevato che, nel corso dell'udienza del 06.06.2023, parte resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva rigetto del ricorso eccependone preliminarmente la tardività, risultando il Decreto di espulsione essere stato notificato l'**08.11.2022** ed in sub ordine, dichiararsi la competenza del Giudice Amministrativo, trattandosi di questione afferente il Silenzio della Pubblica Amministrazione;

Tenuto conto del principio giuridico enunciato con Sentenza 03.11.2022 n.1075 dal Tar Lombardia secondo cui, è competenza del Giudice Ordinario il giudizio di opposizione all'inerzia dell'Amministrazione ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati



dalla Prefettura ai sensi del D.Lgs 286/1998;

Considerato che l'art. 13, comma 14 del D.Lgs. 286/98 prevede che, il divieto di reingresso può essere revocato su istanza dell'interessato a condizione che questi fornisca la prova di aver lasciato il territorio nazionale entro il termine previsto, tutte circostanze sussistenti nel caso di specie e documentalmente provate;

Tenuto conto che, non è provata la circostanza, sostenuta dal resistente, della rituale notifica allo straniero del Decreto di Espulsione come, contrariamente dichiarato dal ricorrente, al fine di fissarne decorrenza del termine per l'opposizione

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bari, in persona del Dott. Antonio Pistacchio, decidendo sull'opposizione proposta da .. contro il Prefetto della Provincia di Bari, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del decreto di espulsione limitatamente alla parte in cui stabilisce divieto temporale di reingresso nel territorio italiano
- Spese da separato provvedimento
Bari 20 giugno 2023

Depositato in cancelleria
Bari, 29.6.23
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. ENO DE BINO LAMU)

Il Giudice Onorario di Pace
(Dott. Antonio PISTACCHIO)